



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/228

del 18/09/2019

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 — D.C.R. n° 110/2018.

Autorizzazione regionale alla modifica ed ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con contestuale accorpamento all'interno della D. D. n° DA21/122 del 31.07.2014 del Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015.

Titolarità: **CIP ADRIATICA S.r.l.**;

Sede Legale: **Via Forlanini n° 1 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**;

Sede Amministrativa e Operativa: **Via Piane Tronto n° 10 – CONTROGUERRA (TE)**;

C. F. e P. IVA: **00340750447**;

REA: **AP – 80812**;

Potenzialità

Capacità istantanea di stoccaggio: **10.400 t**;

Potenzialità annua di trattamento: **65.000 t**;

Operazioni: **R13 – R3 – R12**;

Georeferenziazione sito: **Latitudine 4745701.77 mN – Longitudine 400646.53 Me**;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla CIP ADRIATICA S.r.l. datata 23.02.2017 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 152685/17 del 06.06.2017, con la quale si richiede l'autorizzazione regionale alla modifica ed ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con contestuale accorpamento all'interno dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014 del Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015, con allegati elaborati tecnici e tavole progettuali così costituiti:

23.02.2017

1) Relazione tecnica progettuale;

Maggio 2016

2) Tavola 01: Lay-out quotato dell'impianto – Rete raccolta e trattamento acque – Piante, prospetti e sezioni – Inquadramento cartografico – Key-plan delle superfici scala 1:500;

Febbraio 2017

3) Tavola 00 – Planimetria inquadramento territoriale scala 1:500;

4) Tavola 01 – Planimetria lay-out rifiuti scala 1:500;

5) Tavola 02 – Planimetria scarichi idrici scala 1:500;

6) Tavola 03 – Planimetria emissioni in atmosfera stato di progetto scala 1:500;

29.09.2016

7) Visura camerale

06.04.2016

8) Relazione geologico-geomorfologica – ALLEGATI:

8.1) Tavola 1 – Carta topografica: ubicazione area scala 1:25.000;

8.2) Tavola 2 – Carta tecnica regionale sez. n. 327113: Ubicazione area – linea di sezione scala 1:10.000;

8.3) Tavola 3 – Carta geologica dell'Abruzzo Vezzani e Ghisetti: Ubicazione area – Legenda scala 1:50.000;

8.4) Tavola 4 – Documentazione fotografica;

8.5) Tavola 5 – Documentazione fotografica;

8.6) Tavola 6 - Documentazione fotografica;

8.7) Tavola 7 – Documentazione fotografica;

26.02.2014

9) Autorizzazione Provinciale allo scarico prot. n° 195223 del 30.07.2012 – ALLEGATI:

9.1) Certificato n° 129/14C del 29.01.2014;

9.2) Certificato n° 104/15C del 19.01.2015;

9.3) Certificato n° 386/15C del 21.07.2015;

01.12.2014

10) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – D.Lgs. 152/06 – Parte V Rif. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Prov. Di Teramo – Prot. N° 285276 del 29.09.2010 ricompresa integralmente nella nuova Determina Dirigenziale n° DA21/122 del 31.07.2014, rilasciata dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 – Comunicazione rapporti di prova annuali relativi ai punti di emissione E1-E2-E3 – ALLEGATI:

10.1) Certificato n° 233/14F del 14.11.2014;

10.2) Certificato n° 240/14F del 27.11.2014;

10.3) Certificato n° 234/14F del 14.11.2014;

11) Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo – Ufficio Prevenzione Incendi - Certificato di prevenzione incendi prot. n° 7086 del 02.09.2015;

23.02.2017

12) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura – resa dal Legale Rappresentante della Ditta CIP ADRIATICA S.r.l. ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000;

13) Certificazioni CIP ADRIATICA S.r.l. - Validità 05.01.2017 – 04.01.2020:

- ISO 9001:2015 – Sistema di gestione per la qualità;
- ISO 14001:2015 – Sistema di gestione ambientale;
- OHSAS 18001:2007 – Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;

16 Ottobre 2012

14) Verifica tecnica di compatibilità idraulica – ALLEGATI:

14.1) Tavola 1 – Carta topografica scala 1:25.000 – Ubicazione area;

14.2) Tavola 2 – Carta tecnica regionale: Ubicazione area – Ubicazione sezioni fiume Tronto scala 1:10.000;

14.3) Tavola 3 - Carta geologica dell'Abruzzo Vezzani e Ghisetti : Ubicazione area – Legenda scala 1:50.000;

14.4) Tavola 4 – Carta del dissesto e delle aree esondabili – Ubicazione area – Aree a rischio esondazione scala 1:10.000;

14.5) Tavola 5 – Foto aerea: Ubicazione area – Asta fosso rotatoria;

14.6) Tavola 6 - Sezione geologica schematica – Legenda scala 1:500;

14.7) Tavola 7- Planimetria scala 1:1.000;

31.05.2016

15) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “*end of waste*”, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE;

VISTA LA Legge 8 luglio 1986, n. 349, di *“Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare:

- l’art. 196 *“Competenze delle Regioni”*;
- l’art. 208 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”*;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”*, comma 6, lett. a) e b);

RICHIAMATA la D.C.R. n° 110 del 02.07.2018, avente per oggetto: *“D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento”*;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto: *“Applicazione Regolamento UE 333/2011 “END OF WASTE”. Rottami metallici*;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 avente per oggetto: *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”* e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n° 660 del 14.11.2017 avente per oggetto: *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008, avente per oggetto: *“D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”* e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”*;

VISTO il D.Lgs. 09 Aprile 2008, n° 81 avente per oggetto: *“Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”*;

VISTO il D.Lgs. n° 139 del 08.03.2006, avente per oggetto: *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229”*, pubblicata sulla G.U. n° 80 del 05.04.2006 – Supplemento ordinario n. 83;

VISTO il Decreto-Legge n° 78 del 31.05.2010, avente per oggetto: *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione e competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 125 del 31.05.2010 – Supplemento Ordinario;

VISTA la Legge 30.07.2010, n° 122 avente per oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, pubblicata sulla G.U. n° 176 del 30.07.2010 – Supplemento Ordinario n. 174 – In vigore dal 31.07.2010;

VISTO il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, avente per oggetto: *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

VISTO il D.M. 03.08.2015, avente per oggetto: *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n° 139”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;

VISTO il D.Lgs. n° 97 del 29.05.2017, avente per oggetto: *“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* pubblicato sulla G.U. n° 144 del 23.06.2017;

VISTO il D.Lgs. n° 127 del 06.10.2018, avente per oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 delle legge 29 luglio 2003, n. 229” e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 delle legge 30 settembre 2004, n. 252”*, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06.11.2018;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;

VISTO il D.P.R. 19 Ottobre 2011, n° 227 avente per oggetto: “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”, pubblicato sulla G.U. n° 28 del 03.02.2012 ed entrato in vigore 18.02.2012, **specificatamente:**

- **Capo III** – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- **Art. 4** – Semplificazione della documentazione di impatto acustico;
- **Comma 3** – In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di “*acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*”;

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto: “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013*”;

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014 n° 46 avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 72 del 27.03.2014 – Serie generale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 12422/GAB del 17.06.2015 recante: “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;

RICHIAMATA la Circolare ministeriale del 15.03.2018 recante” *Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 avente per oggetto: “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*” pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14.07.2015 – Serie generale;

VISTA la Legge n° 132 del 01.12.2018, avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 04 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per il funzionamento del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03.12.2018 n° 181 – Serie Generale;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento prot. n° 1121 del 21.01.2019 avente per oggetto: “*Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*”;

VISTA la Legge 11 febbraio 2019, n° 12 avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Amministrative, avente per oggetto: “Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e Legge Regionale 19.12.2007, n° 45 e s.m.i. – Ditta **CIP ADRIATICA S.r.l.** – Sede Legale sita in Via della Barca, 26 del Comune di Monteprandone (AP). Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (Operazioni R13 ed R3) di rifiuti ligneo-cellulosici, da ubicare in località “Via Piane Tronto, 10” del Comune di Controguerra (TE)”;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale prot. n° 43552/17 del 22.02.2017 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 43552/17 del 22.02.2017, nella quale si tramette il Giudizio CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale n° 2749 del 21.02.2017 – ***favorevole con prescrizioni*** (**Riportate nel dispositivo**);

CONSIDERATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 227178/17 del 04.09.2017, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento istruttorio, l'autorizzazione alla Società di trasmettere gli elaborati tecnici e tavole progettuali a tutte le Autorità coinvolte con contestuale convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 21.09.2017 alle ore 09:30;

VISTI i seguenti verbali:

1) della Conferenza di Servizi – Seduta del 21.09.2017, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:

“.....**omissis**.....

Preliminarmente il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna CdS, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.

Riferisce che i Rappresentanti di ARTA e Provincia hanno comunicato di non poter presenziare alla Conferenza di Servizi odierni. Si è concordato con gli stessi di procedere all'acquisizione dei pareri delle rispettive Amministrazioni in coda ad una prossima Conferenza di Servizi per la stessa Provincia ancorché avente per oggetto altro progetto.

La Conferenza dei Servizi richiama:

*La nota del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale prot. n° 0043552/17 del 22.02.2017, nella quale si esprime Giudizio n° 2749 del 21.02.2017, **favorevole con le seguenti prescrizioni**:*

- *L'Azienda dovrà effettuare il collaudo acustico post operam, verificando il rispetto degli attuali valori limite di emissione, immissione e differenziale, nei medesimi punti individuati nella valutazione previsionale presentata. La suddetta valutazione dovrà essere ripetuta successivamente all'adozione, da parte del Comune di Controguerra, del Piano di Classificazione Acustica comunale, al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti stabiliti dal PCCA. Le risultanze del collaudo, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica (qualora risultassero necessarie a seguito del mancato rispetto dei limiti), dovranno essere trasmesse al Distretto ARTA, territorialmente competente per le conseguenti valutazioni.*
- *Per evitare fenomeni di marcescenza e putrescibilità, oltre a quanto già indicato dalla ditta, dovranno essere ridotti al minimo i tempi di stoccaggio dei rifiuti ed applicato il metodo FIFO.*
- *La Ditta dovrà adottare idonei sistemi per il contenimento delle emissioni polverulenti, tali da garantire, in ogni caso, un contenimento sempre adeguato della polverosità.*
- *Relativamente al serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, della capacità di 9000 lt di cui la Ditta dichiara disporre per il rifornimento dei mezzi, esso deve essere “di tipo approvato” dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934. Il serbatoio deve essere posizionato ed ancorato su un basamento di calcestruzzo, deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del singolo contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra. Deve essere, altresì, contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.*

Si acquisisce e se ne dà lettura ai presenti delle seguenti note:

Del Comune di Controguerra prot. N° 5101 del 12.09.2017 – **Parere favorevole per quanto riguarda la conformità igienico-sanitaria;**

Del Comune di Controguerra prot. N° 5101 del 12.09.2017 – **Parere favorevole per quanto riguarda l'aspetto Urbanistico;**

Nota del Servizio Genio Civile di Teramo prot. N° RA/241051/17 del 19.09.2017 – **Precisazioni di carattere tecnico.**

Il medesimo Responsabile illustra ai partecipanti l'iniziativa proposta dalla Società CIP ADRIATICA S.r.l. invitando i presenti a prendere la parola.

Prende la parola l'Ing. Corradetti Fabio che dichiara quanto segue:

L'opificio in oggetto, già iscritto al RIP n. 282/TE ed oggetto del presente ampliamento, risulta essere esistente, in quanto già realizzato in forza del Permesso a costruire n.33 /2007; come si evince dalla nota prot. 2063 del 20.04.2016, il Comune di Controguerra, durante l'iter procedimentale per il rilascio del provvedimento di iscrizione RIP282/TE, ha specificato che l'edificio in parola possiede tutte le caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'Agibilità, ma che la stessa non può essere formalizzata in quanto soggetta alla conclusione di un procedimento amministrativo ancora in itinere (convenzione urbanistica); per gli aspetti legati alla compatibilità idraulica dell'area, si richiama i contenuti della summenzionata nota comunale e dello specifico parere comunale di compatibilità urbanistica.

Per quanto riguarda i due trituratori mobili, con il presente procedimento non si intende chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15, (ovvero nello specifico il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti mobili oggetto di campagne periodiche); si specifica che i due trituratori indicati nel progetto, sono stati definiti mobili in quanto, essendo dotati di motore e di ruote, possono spostarsi all'interno del perimetro autorizzato negli specifici settori di trattamento .

Come già descritto negli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di variante (pag. 22 relazione tecnica del 23.02.2017), l'area oggetto di ampliamento, la quale dovrà essere ricompresa nell'autorizzazione ordinaria, ricade nella particella catastale n. 257 foglio 9 del Comune di Controguerra. Si precisa che la documentazione catastale presentata a corredo della presente richiesta di modifica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, risulta essere la stessa presentata dalla ditta nel procedimento avviato ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006 ed approvata con Giudizio favorevole CCR-VIA n. 2749 del 21.02.2017

In riferimento al Codice CER 03.01.99, trattandosi di codice generico, non è possibile definire a priori la natura del rifiuto autorizzato; la ditta, prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione operativa, fornirà una nota specifica sulle caratteristiche fisiche che il rifiuto dovrà avere per essere accettato in impianto.

Dopo ampia discussione sul progetto proposto la Conferenza conviene di procedere all'acquisizione degli ulteriori pareri, nel corso di altra Conferenza di Servizi per altro procedimento come sopraindicato. All'atto dell'acquisizione dei pareri necessari, il SGR si riserva di indire una definitiva Conferenza di Servizi.....**omissis**.....”;

2) della Conferenza di Servizi – Seduta del 05.10.2017, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:

“.....**omissis**.....

Come preannunciato nel corso della precedente seduta tenutasi in data 21 settembre u.s., si acquisiscono in data odierna i pareri da parte di ARTA TE e PROVINCIA di TE, in quanto i rappresentanti delle predette Amministrazioni non hanno potuto partecipare alla seduta precedente a causa di impegni improrogabili.

Il rappresentante dell'ARTA e della Provincia dichiarano quanto segue: **esprimono parere tecnico favorevole con le seguenti prescrizioni**

Le operazioni di recupero R3 sono consentite solo ed esclusivamente per i rifiuti di cui al gruppo 2 e gruppo 3 indicati in relazione tecnica con produzione di materiali certificati (END OF WASTE).

Per quanto riguarda i rifiuti lavorati e/o MPS che esitano dalle operazioni di triturazione primaria e secondaria di cui ai rifiuti del gruppo 3 si prescrive che gli stessi siano stoccati in area coperta o con sistemi equivalenti.

La Ditta riferisce che le operazioni vengono svolte all'aperto e dichiara che il materiale viene conferito ad impianti terzi in giornata, previo disponibilità degli stessi. Diversamente si provvede a stoccarlo rispettando le prescrizioni sopramenzionate.

Per quanto riguarda il codice CER 20 03 01 si ritiene che lo stesso non possa essere trattato e/o accettato presso l'impianto.

Per i rifiuti identificati con codice CER 03 01 05 nei registri di carico e scarico dovrà essere indicato se proveniente da legno trattato e/o vergine con stoccaggio separato ed adeguatamente identificato.

Nelle aree di stoccaggio deve essere presente apposita cartellonistica con indicati i gruppi e i codici CER.

Per quanto riguarda il codice CER 02 01 03 si fa presente che lo stesso potrà essere accettato presso l'impianto solo per la parte ligneo-cellulosica.

*Il presente verbale verrà allegato agli atti per la definizione del procedimento di che trattasi.....**omissis**.....”;*

PRESO ATTO della nota dello scrivente Servizio prot. n° 277674/17 del 31.10.2017, con la quale viene trasmesso il verbale della **Conferenza di Servizi – seduta del 21.09.2017** insieme agli allegati ivi richiamati e il verbale della **Conferenza di Servizi – seduta del 05.10.2017**;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 318721/17 del 14.12.2017, con la quale si invitano le Autorità a seguito della disamina della documentazione inviata dalla Ditta a rimettere il proprio parere di competenza entro i termini di legge per la conclusione del procedimento istruttorio e la predisposizione del relativo provvedimento;

PRESO ATTO della nota della CIP ADRIATICA S.r.l. datata 06.11.2018, nella quale si trasmette la seguente documentazione:

06.11.2018

16) Contratto di locazione finanziaria immobiliare n° IC/266032 del 14.09.2005;

17) Contratto di locazione finanziaria immobiliare (Leasing) n. IM 61391 del 06.06.2013;

18) Notaio Maria Elisa D'ANDREA - Atto di compravendita datato 03.11.2011 – Repertorio 7719 – Raccolta 5286 – Tra ZANELLI Paride “ITALPLAST S.r.l.” e ALFONSI Maurizio “CIP ADRIATICA S.r.l.”;

CONSIDERATO che per la fase istruttoria del procedimento di che trattasi svoltosi nel corso della Conferenza di Servizi tenuta in data 21.09.2017 e seguito della Conferenza di Servizi tenuta in data 05.10.2017, non è stata ritenuta necessaria la convocazione di una ulteriore Conferenza, già indetta ai sensi dell'art. 14 ter della L. n° 241/1990 e s.m.i., **in quanto nella seduta del 05.10.2017 sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni di ARTA- Distretto Provinciale di Teramo e della Provincia di Teramo**;

RITENUTO, pertanto, di procedere al rilascio della richiesta autorizzazione sulla scorta di quanto pervenuto allo scrivente Servizio, rilevando che risultano acquisiti tutti gli elementi necessari a ritenere conclusa la fase istruttoria anche al fine di scongiurare ogni possibile aggravio del procedimento autorizzativo in argomento;

RICHIAMATO il “Codice Antimafia” di cui al D.Lgs. n° 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/20 del 08/02/2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare

svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di FARE PROPRIE le conclusioni delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 21.09.2017 e 05.10.2017, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2) di APPROVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. n° 45/2007 e s.m.i. - D.C.R. n° 110/2018 - **l’intervento proposto dalla CIP ADRIATICA S.r.l.** - Sede Legale: **Via Forlanini n° 1 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** - Sede Amministrativa e Operativa: **Via Piane Tronto n° 10 – CONTROGUERRA (TE)** – C.F. e P. IVA: **00340750447** - REA: **AP – 80812** – Autorizzazione regionale alla modifica ed ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con contestuale accorpamento all’interno della D. D. n° DA21/122 del 31.07.2014 del Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015 - Area oggetto di ampliamento: **Foglio 9 – Particella: 257-** Area coperta (Opificio): **1.715 mq** – Area - scoperta: **2.235 mq** – Per una superficie complessiva: **3.950 mq**; - Georeferenziazione sito: **Latitudine 4745701.77 mN – Longitudine 400646.53 Me** – Operazioni: **R13 – R3 – R12** - Capacità istantanea di stoccaggio: **10.400 t** - Potenzialità annua di trattamento: **65.000 t, in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicati in premessa**;

3) di AUTORIZZARE la CIP ADRIATICA S.r.l.:

3.1) Alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente **punto 2)**;

3.2) Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento, nel rispetto di quanto riportato nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni – Q.R.E. – datato 28.05.2010 – **ALLEGATO 2** – alle prescrizioni e/o condizioni per quanto applicabili riportate nella D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014 - e Quadro Riassuntivo delle Emissioni – Q.R.E. – datato 15.05.2016 - **ALLEGATO 3 - parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento**;

3.3) Alla fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010 - e quanto riportato nelle prescrizioni e/o condizioni del **punto 5)** del dispositivo della D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014, per quanto applicabili;

3.4) Nell'impianto autorizzato possono essere gestiti i rifiuti non pericolosi, nel rispetto di quanto riportato nell'**ALLEGATO 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento** alle prescrizioni e/o condizioni dettate dall'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo e Provincia di Teramo nel seguito della Conferenza di Servizi – seduta del 05.10.2017, alla quale si rimandano per la sue applicazioni e contestualmente alle prescrizioni e/o condizioni riportate al **punto 3)** del dispositivo della D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014, per quanto applicabili;

4) di RICHIAMARE il rispetto delle prescrizioni del *Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazione Ambientale*, di seguito elencate:

4.1) L'Azienda dovrà effettuare il collaudo acustico post operam, verificando il rispetto degli attuali valori limite di emissione, immissione e differenziale, nei medesimi punti individuati nella valutazione previsionale presentata.

La suddetta valutazione dovrà essere ripetuta successivamente all'adozione, da parte del Comune di Controguerra, del Piano di Classificazione Acustica comunale, al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti stabiliti dal PCCA.

Le risultanze del collaudo, eventualmente corredate del progetto delle opere di bonifica acustica (qualora risultassero necessarie a seguito del mancato rispetto dei limiti), dovranno essere trasmesse al Distretto ARTA territorialmente competente per le conseguenti valutazioni;

4.2) Per evitare fenomeni di marcescenza e putrescibilità, oltre a quanto già stabilito dalla Ditta, dovranno essere ridotti al minimo i tempi di stoccaggio dei rifiuti ed applicato il metodo FIFO;

4.3) La Ditta dovrà adottare idonei sistemi per il contenimento delle emissioni polverulenti, tali da garantire, in ogni caso, un contenimento sempre adeguato alla polverosità;

4.4) Relativamente al serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, della capacità di 9.000 l di cui la Ditta dichiara disporre per il rifornimento dei mezzi, esso deve essere di "tipo approvato" dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n° XVII, del Decreto del Ministro dell'Interno 31 Luglio 1934.

Il serbatoio deve essere posizionato ed ancorato su basamento di calcestruzzo, deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del singolo contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.

Deve essere, altresì, contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio;

5) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6) di STABILIRE che:

6.1) La presente autorizzazione di cui al precedente **punto 3)** è **legata all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014, nella sua validità temporale**;

6.2) Il presente Provvedimento notificato per il tramite del competente S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive **è comprensivo sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto**;

7) di PRECISARE che la presente autorizzazione **è prorogabile** nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/2007 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8) di PRESCRIVERE che la CIP ADRIATICA S.r.l. comunichi preventivamente l'inizio dei lavori al Servizio Gestione Rifiuti, al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto; a tale proposito **si precisa che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici)** dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 45, co. 7, lett. b) della L.R.

n° 45/07 e s.m.i. **e l'esercizio dell'impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei)** dalla notifica dell'autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

9) di PRESCRIVERE che la fase di gestione dell'impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

9.1) Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto **18.2)**;

9.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

- L'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

9.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

9.4 Copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

9.5 Data di avvio dell'impianto;

10) di DISPORRE che **entro 180 (Centottanta) giorni** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

- La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
- Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
- L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

11) di PRESCRIVERE che la CIP ADRIATICA S.r.l. provveda ad inviare la documentazione di cui ai **punti 9) e 10)** anche al competente Distretto Provinciale dell'ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l'impianto, **fatta eccezione per le garanzie finanziarie**;

12) di PRESCRIVERE:

12.1) Che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12.2) Che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare il seguente adempimento:

- La predisposizione ai sensi di Legge 01 dicembre 2018, n° 132, all'art. 26-bis (**PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI – PEI**). Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni;

13) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

- b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14) di PRESCRIVERE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

15) di PRESCRIVERE che la Società CIP ADRIATICA S.r.l. in merito al Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015, provveda ad inviare alla competente PROVINCIA DI TERAMO **entro 10 gg.** dalla entrata in esercizio dell'impianto, secondo quanto autorizzato con il presente Provvedimento, **istanza di REVOCA della predetta autorizzazione**, dandone riscontro al Servizio Gestione Rifiuti;

16) di RICHIAMARE la CIP ADRIATICA S.r.l.:

16.1) Al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e di quanto riportato nel provvedimento regionale n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e nella DGR n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;

16.2) Al rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel testo coordinato del Decreto Legge 04.10.2018 n° 113, nella Legge n° 132 del 01.12.2018 e in particolare della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento prot. n° 1121 del 21.01.2019;

17) di PRESCRIVERE, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. n° 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:

17.1) Di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai Distretti dell'ARTA di riferimento;

17.2) Di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

17.3) Di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs. n° 230/95, con compiti di supporto all'Azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;

17.4) di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

18) di OBBLIGARE la Società CIP ADRIATICA S.r.l. a:

18.1) Possedere, nel corso della fase di realizzazione della modifica ed ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con contestuale accorpamento all'interno della D. D. n° DA21/122 del 31.07.2014 del Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015, di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2) Prestare prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione della modifica ed ampliamento di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, con contestuale accorpamento all'interno della D. D. n° DA21/122 del 31.07.2014 del Provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 282/TE del 10.02.2015, di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

19) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20) di REDIGERE il presente provvedimento in **n° 1 originale**, che viene notificato, ai sensi di legge, presso la sede legale della Società CIP ADRIATICA S.r.l. a cura del competente S.U.A.P.;

21) di TRASMETTERE copia del presente Provvedimento al Comune di CONTROGUERRA (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Teramo;

22) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente Provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

23) di DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco FAMOSO)


[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 6140B57F82ECA53BBEDFC9A021A01C547D389AC14AEC9DB95A3C3200C5B1CC24

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/228
Data determina 20/09/2019

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA6O2M3-20125

PASSWORD OOwcJ

DATA SCADENZA 19-09-2020

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

